

DELIBERAZIONE 18 FEBBRAIO 2020

45/2020/R/GAS

MODIFICHE AL TIB E DEFINIZIONE DEI PARAMETRI PER IL QUARTO PERIODO DI INCENTIVAZIONE (4PI)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1100^a riunione del 18 febbraio 2020

VISTI:

- la direttiva del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE;
- il regolamento CE 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione europea, del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 480/2018/R/gas come modificata dalla deliberazione 81/2019/R/gas 5 marzo 2019 (di seguito: deliberazione 480/2018/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2018, 538/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 538/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 544/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 544/2019/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00, l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità nell'erogazione dei medesimi servizi;

- con il Regolamento 312/2014, la Commissione ha istituito un codice di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto;
- con la deliberazione 312/2016/R/gas, l’Autorità ha approvato il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (di seguito: TIB) che attua il Regolamento 312/2014;
- il TIB, all’articolo 9, ha istituito, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento 312/2014, un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto;
- in particolare, il sopra richiamato articolo 9, ha definito gli indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento ed i parametri degli incentivi economici associati ai suddetti indicatori;
- la relazione tra gli indicatori di *performance* (p) ed i relativi incentivi (I) è espressa in forma parametrica al fine di poter procedere, ogni qual volta ritenuto necessario, ad aggiornare con separato provvedimento i valori numerici dell’incentivazione fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati;
- gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:
 - a) p1, che misura l’errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata dal responsabile del bilanciamento nel giorno precedente a quello di flusso;
 - b) p2, che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
 - c) p3, che misura l’utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del responsabile del bilanciamento;
- con la deliberazione 480/2019/R/gas, l’Autorità ha definito i parametri numerici degli incentivi, di cui all’articolo 9 del TIB, per il periodo 1 ottobre 2018 – 31 dicembre 2019 (di seguito: terzo periodo di incentivazione, 3PI);
- con la deliberazione 538/2019/R/gas l’Autorità ha prorogato, fino al giorno 19 febbraio 2020 compreso, la validità di detti parametri numerici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 544/2019/R/gas, l’Autorità ha illustrato gli esiti del sistema incentivante del responsabile del bilanciamento ottenuti nei precedenti periodi di incentivazione, delineando alcuni possibili interventi per il quarto periodo (4PI) che riguardano:
 - a) la rimodulazione dell’incentivo I1 al fine di traslare al sistema parte dei benefici corrispondenti alle efficienze ormai acquisite;
 - b) la rimozione del coefficiente k, che realizza un premio aggiuntivo quando la somma di I2 e I3 è positiva, rimodulando la parte positiva degli incentivi I2 e I3 al fine di perseguire una sostanziale continuità nella ripartizione del rischio di incentivo/penalità rispetto all’assetto definito per il 3PI;
 - c) l’integrazione del set di indicatori vigente con ulteriori due metriche (p4 e p5), volte a misurare, nel nuovo regime di settlement, l’efficienza del responsabile

del bilanciamento nell'approvvigionamento del quantitativo di gas di sistema in termini di:

- scarto tra i volumi approvvigionati e i volumi effettivamente necessari;
- anticipo, per quanto possibile, dell'acquisto dei volumi di gas da approvvigionare, sia in ragione della maggiore liquidità del mercato nel G-1 rispetto a quelle di fine giornata, sia al fine di minimizzare possibili interferenze con l'attività di bilanciamento nel giorno G;
- d) l'estensione a due anni (sino al 31 dicembre 2021) della durata del periodo di incentivazione per quanto riguarda gli incentivi I1, I2 e I3;
- e) la previsione, in fase di prima applicazione, di una revisione degli incentivi I4 e I5 entro un anno dalla loro definizione;
- dalla consultazione, a cui hanno partecipato 7 soggetti, è emerso un generale consenso circa i risultati conseguiti grazie al meccanismo incentivante, ormai consolidati e tali da giustificare un trasferimento al sistema dei benefici prodotti, mediante una definizione più sfidante dei target di efficienza per il prossimo 4PI; solo il responsabile del bilanciamento ha indicato la necessità di mantenere inalterato l'attuale sistema di incentivazione, in termini di struttura degli indicatori p1, p2 e p3, target delle performance e valori dei singoli parametri degli incentivi I1, I2 e I3, fino almeno a tutto il 2020;
- sull'assetto vigente, oltre alle richiamate valutazioni di carattere generale:
 - f) il responsabile del bilanciamento ha proposto che:
 - il periodo di incentivazione sia allineato al periodo di regolazione tariffaria;
 - i premi generati dai recuperi di efficienza non siano trasferiti al sistema ma reinvestiti nell'incentivazione di altre aree dell'attività;
 - l'attuale incentivo I1 sia integrato da un analogo incentivo riferito alla previsione dei prelievi durante il giorno gas;
 - il coefficiente k per il calcolo dell'incentivo giornaliero sia mantenuto o, in subordine, in caso di sua rimozione, il livello di premio per l'incentivo I3 sia raddoppiato;
 - g) gli altri soggetti hanno altresì evidenziato:
 - l'esigenza di rimuovere il coefficiente k per finanziare altre aree di incentivazione;
 - la necessità di escludere il gas di sistema dalla performance p1 sulla previsione dei quantitativi giornalieri prelevati in quanto si tratta di volumi di competenza del trasportatore comunque già oggetto dei nuovi indicatori specifici p4 e p5;
- per quanto attiene all'introduzione degli indicatori p4 e p5 e dei relativi incentivi I4 e I5, è emersa una diffusa condivisione degli obiettivi sottesi alla proposta dell'Autorità; in particolare:
 - h) il responsabile del bilanciamento ha evidenziato come:
 - l'incentivo I4 non debba prevedere penalità, almeno su base annua, in caso di performance negativa, in quanto l'attività assegnata al responsabile del bilanciamento *“sia effettuata prevalentemente ai fini di supporto del mercato della distribuzione”*;

- nel calcolo dell'indicatore p4 debbano essere considerati i volumi di ψ complessivamente offerti/richiesti e non quelli transati, su cui il responsabile del bilanciamento non ha controllo diretto;
- i) alcuni soggetti hanno sollevato alcuni dubbi sul valore soglia di 50 GWh perché giudicato eccessivo.

RITENUTO CHE:

- l'introduzione di un nuovo incentivo riferito alla previsione dei prelievi durante il giorno gas, prospettata dal responsabile del bilanciamento, non sia urgente in quanto costituisce un obiettivo in parte implicito in altre performance oggetto di incentivazione, ed in particolare p2, p3 e p4, che beneficiano di un'accurata previsione di prelievi; e che pertanto questo incentivo possa essere valutato successivamente, anche a seguito della sperimentazione degli incentivi introdotti con il presente provvedimento;
- sia opportuno confermare l'attuale formulazione della *performance* p1 non riscontrando elementi di novità rispetto alle valutazioni effettuate con la deliberazione 81/2019/R/gas con la quale è stata prevista l'inclusione del gas di sistema (GNC, perdite e consumi) fra i prelievi oggetto della medesima *performance*;
- alla luce del livello generale di performance raggiunto dal responsabile del bilanciamento sia opportuno procedere ad una rideterminazione degli incentivi, ripartendo tra il responsabile del bilanciamento e il sistema i benefici ad essa correlati;
- in merito all'incentivo I1, per quanto sopra, sia opportuno prevedere una riduzione dell'incentivo riconosciuto rispetto a quello risultante dalla formula vigente per importi superiori a 3.000.000 € annui, al fine di ripartire i miglioramenti ottenuti con il sistema;
- per le medesime ragioni, la proposta rimozione del coefficiente k possa essere rivista prevedendone una riduzione nel 4PI, lasciando invariati i parametri che definiscono gli incentivi I2 e I3;
- alla luce della natura sperimentale dei nuovi incentivi I4 e I5, sia opportuno valutarne successivamente l'estensione, prevedendo altresì che, in fase di prima applicazione, il saldo tra premi e penalità ad essi associati non possa essere, su base annua, negativo;
- per quanto concerne i nuovi indicatori di performance p4 e p5, sia necessario prevederne il calcolo considerando i volumi di ψ offerti/richiesti e non, come proposto nel documento di consultazione 544/2019/R/gas, quelli transati.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia urgente definire i parametri per l'incentivazione del responsabile del bilanciamento per il 4PI, validi a partire dal 20 febbraio 2020;
- a tal fine il TIB debba essere modificato per tenere conto dell'introduzione dei nuovi incentivi I4 e I5

DELIBERA

1. di sostituire all'articolo 1, comma 4, il testo della lettera e) con il seguente:
 - “e) T_T^M , che rappresenta, per ciascun giorno gas, il saldo netto delle transazioni T_{Ti}^M effettuate dal responsabile del bilanciamento ai sensi del comma 2.6.”;
2. di aggiungere all'articolo 1, comma 4, dopo la lettera g), le seguenti lettere:
 - “h) p^s che rappresenta la somma dei quantitativi di gas previsti in riconsegna in un giorno gas e dei valori attesi dei termini C, PE e GNC, risultante dalla pubblicazione effettuata dal responsabile del bilanciamento, ai sensi del capitolo 9, § 1.1, numero 4, del proprio codice di rete non oltre le ore 15:00 del giorno precedente;
 - i) p^e che rappresenta la somma dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati nel medesimo giorno gas come determinati nella “sessione di bilanciamento”, di cui alla regolazione vigente in materia di settlement gas, e dei termini C, PE e GNC;
 - l) S^{op} che rappresenta la differenza, relativa ad un giorno gas, fra:
 - l'energia misurata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali il responsabile del bilanciamento si avvale delle previsioni di cui al comma 2.4, lettera b); e
 - l'energia complessivamente programmata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi risultante dai programmi degli utenti come da ultimo riformulati e dal programma del responsabile del bilanciamento effettuato nei termini di cui al comma 2.6, lettera a);
 - m) LP^d che rappresenta il livello del linepack, espresso in energia, al termine del giorno gas dichiarato dal responsabile del bilanciamento e pubblicato ai sensi del comma 11.2;
 - n) LP^e che rappresenta il livello del linepack, espresso in energia, effettivamente raggiunto al termine del giorno gas;
 - o) O_T^M che rappresenta, per ciascun giorno gas, la somma del saldo netto dei volumi di gas oggetto di transazioni eseguite prima dell'asta del giorno G e dei volumi di gas offerti nell'asta del giorno G dall'impresa maggiore di trasporto ai sensi del comma 2.6;
 - p) O_T^{Ma} che rappresenta, per ciascun giorno gas, i volumi di gas offerti dall'impresa maggiore di trasporto nell'asta del G-1.”;
3. di sostituire i commi 9.2 e 9.3 del TIB con i seguenti:
 - “9.2 Sono calcolati i seguenti indicatori giornalieri di performance pk ($k=1, 2, 3, 4$ e 5) del responsabile del bilanciamento:
 - a) errore nella previsione dei quantitativi giornalieri di gas previsti in riconsegna effettuata nel giorno precedente a quello di flusso:

$$p1 = \frac{|p^s - p^e|}{p^e} \quad ;$$

- b) distanza tra i prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas:

$$p2 = \frac{\max(\text{TSOPb}; \text{SAP}) - \min(\text{TSOPs}; \text{SAP})}{\text{SAP}} \quad ;$$

- c) bilanciamento residuale:

$$p3 = |S^{\text{op}} + LP^{\text{d}} - LP^{\text{e}}| \quad (\text{GWh});$$

- d) scarto tra i volumi approvvigionati per il funzionamento del sistema e i volumi effettivamente necessari:

$$p4 = |O_T^{\text{M}} - (\Psi + LP^{\text{d}} - LP^{\text{e}})| \quad (\text{GWh});$$

- e) volumi approvvigionati anticipatamente per il funzionamento del sistema:

$$p5 = \sum |T_{Ti}^{\text{M}}| - |O_T^{\text{Ma}}| \quad (\text{GWh}).$$

- 9.3 Sono calcolati gli incentivi giornalieri I_k , associati a ciascun indicatore di performance p_k , secondo una relazione del tipo:

$$I_k = \begin{cases} ik_1 - mk_1 \times p_k & \text{per } 0 \leq p_k \leq ak_1 \\ ik_2 - mk_2 \times p_k & \text{per } ak_1 < p_k \leq ak_2 \\ ik_3 - mk_3 \times p_k & \text{per } p_k > ak_2 \end{cases} \quad (\text{€}).$$

- 9.4 Con specifici provvedimenti dell'Autorità sono periodicamente determinati:

- a) i valori dei parametri ik , mk e ak di cui al comma 9.3;
b) i criteri di calcolo dell'ammontare complessivo annuale IA degli incentivi, per l'anno solare A.

- 9.5 A partire dalla pubblicazione del bilancio definitivo per l'anno solare 2020, il responsabile del bilanciamento determina e comunica all'Autorità e alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito: la Cassa) il valore di IA di cui al precedente comma.

- 9.6 Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto, la Cassa versa al responsabile del bilanciamento, a valere sul conto oneri bilanciamento, il valore di IA se positivo, ovvero il responsabile del bilanciamento lo corrisponde alla Cassa, a favore del medesimo fondo, se negativo.”;

4. di definire nell'Allegato 1 al presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettere a) e b) del TIB:

- a) i parametri degli incentivi I1, I2 e I3, nonché i criteri di calcolo dell'ammontare complessivo annuale IA, per il periodo 20 febbraio 2020 – 31 dicembre 2021;
b) i parametri degli incentivi I4 e I5, per il periodo 20 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020;

5. di prevedere che nella regolazione economica di cui all'articolo 9, commi 5 e 6 del TIB, come modificati dal presente provvedimento, siano liquidati eventuali importi ancora non corrisposti per l'anno solare 2019;

6. di aggiungere all'Allegato 2 del TIMMIG, paragrafo 3, i seguenti punti:

“7. Indicatore p4 di cui all'articolo 9 del TIB;

8. Indicatore p5 di cui all'articolo 9 del TIB.”;



7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del bilanciamento e alla Cassa;
8. di pubblicare il TIB e l'Allegato 2 del TIMMIG come modificati dal presente provvedimento;
9. di pubblicare il presente provvedimento dal sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

18 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini